

Roma, 28 marzo 2022

Comunicazione n.240 RM-MC-AD/da

Alle Fnp - Cisl Regionali
Alle Fnp - Cisl Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Cessazione Stato di emergenza - Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022

Carissime, i

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2022 il Decreto Legge n. 24/2022, inerente le *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*. Il Decreto Legge è vigente dal 25 marzo 2022 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'esigenza di superare lo stato di emergenza, il Decreto Legge in oggetto prevede norme per la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria nonché quelle inerenti le modalità di aggiornamento e revisione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Il Decreto Legge si compone di 15 articoli e di due allegati (A e B). Qui di seguito, segnaliamo le norme di maggiore interesse.

Art.1 - Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

Si dispone che allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, si prevede di preservare fino al 31 dicembre 2022 l'operatività di tali strutture fino al rientro della normalità.

Art. 2 - Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Dal 1° aprile cessa lo stato di emergenza. Con ciò si chiude l'esperienza della struttura commissariale e del Cts. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2022, per assicurare la transizione al posto della Struttura Commissariale di emergenza, verrà istituita una struttura per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

La nuova struttura subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. La Struttura si avvarrà di una parte del personale della Struttura di supporto del Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentrerà nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unità per l'emergenza COVID-19.

Dal 1° di ottobre 2022 il Ministero della salute, al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, è autorizzato ad assumere, tramite concorso pubblico, un contingente di personale a tempo indeterminato così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III.

Art. 3 - Disciplina del potere di Ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19

Fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria Ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'Estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Art. 4 - Isolamento e autosorveglianza

Continua anche dopo il 1° aprile 2022 il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. Per tutti i contatti stretti dal 1° aprile è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-

2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Art. 5 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, oltre che in ambito scolastico e formativo, anche nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai mezzi di trasporto e per il loro utilizzo così come elencati:

- 1) aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, e con esclusione delle abitazioni private, è obbligatorio, sull'intero territorio nazionale, indossare le mascherine.

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è obbligatorio indossare le mascherine, ad eccezione del momento del ballo.

4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base

A decorrere dal 1° aprile 2022, Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali (di cui al capo IV e all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017), sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione pubblici e privati;
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli Istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;

Inoltre, è prorogato fino al 30 aprile 2022 l'uso del green pass per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e per l'accesso alle strutture della formazione superiore.

Per l'uso dei mezzi di trasporto, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

In materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, il termine ultimo è il 30 aprile 2022.

L'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari cessa al 30 aprile 2022.

In materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, la data di cessazione è fissata al 30 aprile 2022.

Art. 7 Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Green pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

-piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

-convegni e congressi;

-centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

-feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

-attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

-partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice

A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 (e quindi non più fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica), l'accesso dei visitatori alle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario nonché ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Art. 8 Obblighi vaccinali

Obbligo vaccinale personale sanitario

L'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario è esteso fino al 31 dicembre 2022.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, la conseguente sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2022.

Obbligo vaccinale per il personale delle strutture socio-sanitarie (art. 8-ter del D.lgs. n. 502/92)

Fino al 31 dicembre 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, si applica personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività

lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie (di cui all'[articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#)), ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale obbligato ne assicurano il rispetto.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica alle seguenti categorie:

-personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

-personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di sicurezza pubblica (di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124) e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

-personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

-personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola

Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni

Rimane fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per gli stranieri di cui agli [articoli 34](#) e 35 TU immigrazione che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale

Fermi restando gli obblighi vaccinali fino al 30 aprile 2022, coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Art. 9 Nuove Modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, **dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022** valgono le disposizioni qui di seguito descritte.

Nidi e scuole infanzia

Per nidi e scuole dell'infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;

Elementari, Medie e Licei

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI (Didattica Digitale Integrata). La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle Istituzioni e nelle scuole nonché negli Istituti tecnici superiori rimane l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; è sempre raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°."

ART. 10 Proroga dei termini correlati alla pandemia da Covid-19

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 i termini relativi al:

-conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

-trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario;

Sono prorogati al 30 giugno 2022 i termini relativi a:

-sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;

-disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato (art. 90, commi 3 e 4 dl n. 34/20);

-conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Confermata la proroga delle Aree sanitarie temporanee per la gestione dell'emergenza Covid-19 fino al 31 dicembre 2022.

Art. 11 Sanzioni e controlli

La violazione delle norme previste per evitare la diffusione del covid-19 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo).

Per le attività commerciali, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni in relazione al green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Art. 12 Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi

Confermata la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale fino al 30 giugno 2022 la possibilità di stipulare contratti in favore di medici specializzandi

Art. 13 Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

Monitoraggio Covid

Prosegue anche dopo il 31 marzo 2022 la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali.

L'Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati istituita presso il medesimo Istituto per la finalità di cui sopra.

I dati personali raccolti mediante la piattaforma sono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Art. 14 Abrogazioni

Sistema Colori

Il sistema a colori viene abrogato con tutte le misure conseguenti.

A decorrere dal 1 aprile 2022 sono, pertanto, abrogati gli articoli del dl n. 52/21 inerenti il predetto sistema (art. 1,2, 2ter, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 8, bis, 8ter, 9 quater)

Alleghiamo il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 per ogni ulteriore approfondimento.

Fraterni Saluti.

Il Segretario Generale

Piero Ragazzini



All: c.s.

Il Segretario Nazionale

Emilio Didonè

